



Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, CON RELATIVA INSTALLAZIONE, DI UN SEGNALE OTTICO/ACUSTICO SULLA PORTA DI ACCESSO AL LOCALE ARCHIVIO SITUATO AL PIANO INTERRATO DELLA SEDE DEL TAR PIEMONTE, OVE È PRESENTE L’IMPIANTO DI SPEGNIMENTO A GAS INERTE - CIG Z7D3BA45F3

Con la presente scrittura privata, tra

La dott.ssa Nadia PALMA, Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sede in Torino, Via Confienza n. 10, C.F. n. 96574140016, rappresentante l’amministrazione statale di appartenenza,

e

La sig.ra Gaia Giulia BONO nata a Torino il 11/10/1979 quale Rappresentante Legale dell’impresa SICURNET TORINO S.r.l. con sede legale in via Carlo Leone n. 11/A 10098 RIVOLI (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva n. 11480410015 ed iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio di Torino, n. Rea TO-1216392.

PREMESSO

- che con Decreto del Segretario Generale del T.A.R. Piemonte n. 089 del 29/06/2023 è risultata affidataria della fornitura di cui trattasi l’operatore economico SICURNET TORINO S.r.l. con sede legale in via Carlo Leone n. 11/A 10098 RIVOLI (TO) - Codice Fiscale e Partita Iva n. 11480410015 per un prezzo di € 429, 00 (IVA Esclusa);
- che sono stati acquisiti gli ulteriori documenti prodromici alla stipula contrattuale;

stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto del contratto

La fornitura con relativo servizio di installazione di un segnalatore ottico/acustico sulla porta di accesso al locale archivio situato al piano interrato della sede del TAR Piemonte, ove è presente l’impianto di spegnimento a gas inerte.

Il segnalatore sarà costituito da un pannello conv EN54 Giallo opaco con scritta: "VIETATO ENTRARE - SPEGNIMENTO IN CORSO", e sarà collegato in parallelo al

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Segnalatore già esistente.

Il servizio di installazione comprende le tubazioni, il cavo e i materiali di consumo necessari per il suo corretto funzionamento. Sono a carico della ditta la fornitura del materiale nonché delle attrezzature necessarie per la corretta esecuzione del lavoro da compiersi a regola d'arte.

La prestazione dovrà essere eseguita nel rispetto dei canoni dettati dalla regola dell'arte ed in conformità della legislazione vigente.

ART. 2 - Caratteristiche del servizio

L'impresa si impegna ad eseguire il presente contratto, ad esclusivo suo carico, puntualmente e con la massima cura, secondo le disposizioni già inserite nel citato "Foglio patti e condizioni", ferme restando le responsabilità che possano derivare all'Impresa appaltatrice ai sensi delle vigenti norme di legge e di contratto dalla presente esecuzione.

La ditta affidataria s'impegna, pertanto, ad ottemperare a tutti gli obblighi e prescrizioni contenute nel contratto, nonché verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Si dà atto che le attività di cui al presente contratto rientrano nel parametro dei cinque addetti per un giorno tale per cui vengono esclusi dal campo di applicazione del D.U.V.R.I.

Non è ammessa il sub appalto, né la cessione totale o parziale dello stesso.

ART. 3 - Durata della prestazione

L'installazione dovrà avvenire con tempestività, in seguito alla stipula del contratto, e previo accordo con l'amministrazione sui giorni e sugli orari di apertura dell'ufficio, in ogni caso non oltre 30 giorni dalla stipula del presente contratto.

ART. 4 - Offerta aggiudicata

Le opere del presente contratto sono appaltate a corpo e non a misura. Sono comprese nell'importo non solo la manodopera ma anche tutte le spese per il materiale occorrente per l'esecuzione del lavoro.

- Valore dell'offerta economica presentata: € **430,00** IVA esclusa;
- Miglioramento dell'offerta economica presentata in gara ex art. 103 comma 11 del decreto legislativo n. 50/2016: riduzione di 1 euro sull'offerta originaria determinando il prezzo finale della fornitura in € **429,00** (oltre IVA di legge) e quindi in complessivi € 523,38. Detto importo sarà fisso ed invariato.

ART. 5 - Modalità di pagamento

1. La fatturazione potrà essere emessa solo a fine servizio, a seguito riscontro di regolarità dell'effettuazione della prestazione, previo assenso dell'Amministrazione che sarà espresso entro cinque giorni lavorativi dalla consegna di cui all'articolo precedente.

2. La ditta, in seguito all'assenso della committenza di cui al punto precedente, emetterà regolare fattura per ogni ordine effettuato, che dovrà essere intestata al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Via Confienza n. 10 - 10121 Torino, C.F. 96574140016, dovrà indicare il codice CIG, e sarà inviata in modalità elettronica ai sensi del

Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

3. A tal riguardo si comunica che il Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) di Fatturazione Elettronica per il TAR Piemonte è il seguente: **LJ2NYQ**.

4. La committenza, in quanto amministrazione a rilievo costituzionale è tenuta al rispetto del Regolamento di contabilità della Giustizia Amministrativa emanato il 6 febbraio 2012, che, all'articolo 39, assegna una tempistica di trenta giorni per il controllo degli atti di spesa adottati da questo ufficio. Il rispetto di tale previsione, pur considerando la solerzia abituale dell'Amministrazione nella liquidazione delle spese, abbisogna tecnicamente di maggiore tempo per l'effettuazione dei pagamenti in argomento e, pertanto, ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002 si definisce la tempistica per l'assolvimento dell'obbligo in questione entro **60 giorni (sessanta)** dalla data di acquisizione della fattura al protocollo del sistema informatico, trattandosi di fatture da emettere in modalità elettronica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, sempre che queste siano regolari.

5. L'accettazione della clausola dei termini di pagamento di cui al numero precedente è provata dal fornitore restituendo firmato in segno di approvazione il presente capitolato, all'atto della presentazione dell'offerta, rimanendo ferma ogni sua autonoma valutazione sia in merito alla convenienza economica alla partecipazione della procedura in esame sia alla quantificazione economica del prezzo da offrire che tenga conto di tale citata clausola dei termini di pagamento.

6. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione della fattura, nell'erogazione della fornitura, nel possesso dei requisiti a contrattare con la P.A. interromperà il decorso del termine per i pagamenti, che riprenderà *ex novo* al conseguimento delle condizioni di regolarità per l'assenso al pagamento.

7. Viene inoltre espressamente convenuto che l'ente appaltante può trattenerne sul prezzo da corrispondere all'appaltatore, le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati o il rimborso spese a pagamento di penalità.

8. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, non essendo riconosciuta alcuna revisione prezzi.

9. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa previa acquisizione e verifica regolarità delle posizioni in essere dedotte dal relativo DURC (documento unico regolarità contributiva).

10. Fermo restando l'applicazione della risoluzione contrattuale nel caso di cui all'art. 6, comma 8, primo capoverso del citato D.P.R. n. 207/2010 (DURC negativo per due volte consecutive), qualora l'Impresa risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio appaltato, compresi i soci-lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 30 (trenta) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

11. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato solo ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione, fermo restando che in mancanza la committenza si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da

restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola.

12. L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per la sospensione dei pagamenti dei corrispettivi dovuta a sua inadempienza nel versamento retributivo e contributivo.

ART. 6 - Responsabilità

L'impresa assume a proprio carico i rischi e le responsabilità riguardanti le opere da eseguire in forza del presente Contratto. L'Impresa è responsabile dei danni causati a terzi, cose ed animali.

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del codice dei contratti pubblici, del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con preavviso di gg. 10, a mezzo comunicazione telematica, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) cessione del contratto e/o subappalto a terzi del contratto di affidamento della fornitura;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza;
- d) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) perdita dei requisiti a contrattare con la P.A. previsti dalla normativa vigente ivi compresa la legislazione antimafia;
- f) in caso di frode, di grave negligenza nei confronti dell'Amministrazione o di terzi, tali da menomare il rapporto di fiducia che sta alla base del contratto;
- g) in caso di grave e/o ripetuta/e violazione/i agli obblighi contrattuali derivanti dall'osservanza del presente capitolato;
- h) ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, come meglio precisato più avanti.

In ogni caso, il T.A.R. potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti a contrattare.

Resta inteso che nel caso di risoluzione per le predette motivazioni, sono applicabili i disposti di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 smi e il "Fornitore" avrà diritto soltanto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita, decurtata degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'appaltatore dichiara di non avere avuto e si impegna a non intrattenere rapporti di lavoro o professionali con dipendenti dell'Amministrazione cessati dal servizio che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di lavoro.

ART. 7 - Soluzione delle controversie - foro competente - domiciliazione delle parti

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Torino, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 206, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno dato che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia, secondo anche quanto contenuto nell'informativa privacy posta a base degli atti di gara.

ART. 9 - Norme generali di rinvio

Il presente contratto è regolato, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle vigenti disposizioni di legge, dal codice civile e inoltre:

1. R.D. 18 novembre 1923, n. 2240 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
2. Regolamento di autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012;
3. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
4. Le disposizioni contenute nel codice civile.

Torino, data firma

Per il TAR Piemonte

Il Segretario Generale
Dott.ssa Nadia Palma

Per la Ditta

Il legale rappresentante

Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 1 contrassegno telematico da € 16,00 sulla copia cartacea contraddistinto dal seguente identificativo: 01220197636212

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

Via Confienza n. 10 - Torino - c.a.p. 10121 - Telefono centralino 011.5576411 - Fax 011.5576462

Email rbil.to@giuam.it; p.e.c. tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it